

Newsletter n. 7 del 28 Febbraio 2018

1. SOCIETA' COOPERATIVE - Le nuove regole sull'amministrazione in vigore dal 1° gennaio 2018 - Chiarimenti e soluzioni dal CNN

Il comma 936 dell'art. unico della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), in vigore dal 1° gennaio 2018, modifica alcune disposizioni codicistiche in materia di **composizione dell'organo amministrativo delle società cooperative**. Viene, infatti, introdotto, dopo il primo comma dell'art. 2542 c.c., un nuovo comma a tenore del quale **«L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma»**.

Si tratta di modifiche rilevanti, con cui, da un lato, **si esclude definitivamente la possibilità di ricorrere all'amministratore unico** e, dall'altro lato, estendendo a tutte le cooperative la regola della **durata massima della nomina a tre esercizi**, si impedisce che vi siano amministratori senza scadenza di mandato. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha affrontato questo argomento nello **Studio n. 9-2018/I**, dal titolo **"Adeguamenti degli statuti di società cooperative alle nuove disposizioni in materia di composizione dell'organo amministrativo nella legge di bilancio (art. unico, comma 936, legge 27 dicembre 2017, n. 205)"** (Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19 gennaio 2018), distinguendo i due profili: da un lato, si prevede che **l'amministrazione della società debba essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti** e, dall'altro lato, si impone **l'applicazione a tutte le cooperative**, a prescindere dal rinvio alla disciplina delle S.p.a. o delle S.r.l., della disposizione contenuta nell'art. 2383, comma 2, C.C., che impone **il limite di tre esercizi per la durata del mandato dell'organo amministrativo**.

Da notare che, nell'imporre la composizione collegiale dell'organo di amministrazione, il legislatore **non ha in alcun modo previsto una disciplina transitoria** né tantomeno dettato **specifiche regole per l'adeguamento o un termine per procedervi**.

1) Nel caso in esame mancano tanto un termine entro il quale le società debbono adeguare gli statuti, quanto una disciplina relativa alla cessazione del rapporto gestorio relativo all'amministratore unico in carica, mentre l'unico dato certo è costituito dall'entrata in vigore della norma: 1° gennaio 2018.

Scartata l'ipotesi negativa secondo la quale, in mancanza di norma transitoria, la cooperativa non potrebbe più essere amministrata da un amministratore unico e pertanto si verificherebbe la **decadenza automatica dell'organo in composizione monocratica** (anche per la mancanza nella maggioranza dei casi dell'organo incaricato di comunicare la cessazione degli amministratori al Registro delle imprese e di convocare l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo, e cioè il collegio sindacale), sembra più convincente – sempre secondo il CNN - la prospettiva, per cui **"la norma sarebbe da intendersi non come norma direttamente applicabile e comportante effetti immediati sui rapporti in corso, ma come norma che impone un obbligo alla società e, per essa, all'amministratore unico, tenuto a convocare senza indugi o l'assemblea per procedere all'adeguamento e a nominare, nella stessa sede, il consiglio di amministrazione"**.

Resta da risolvere il **problema della tempistica in cui procedere a tale adeguamento** e delle conseguenze del suo mancato rispetto.

Considerato che la nuova disciplina è in vigore dal 1° gennaio, si deve ritenere che la società – e per essa il suo amministratore unico – sia già obbligata a provvedervi, anche se appare comunque arduo, nel silenzio del legislatore, definire termini, anche sul piano sistematico.

Ferma restando la **tempestività della convocazione**, che dovrebbe avvenire **“senza indugio”** - se non, addirittura, entro trenta giorni dal momento in cui si è a conoscenza del presupposto, salvo incorrere nella sanzione prevista dall'art. 2631 C.C. - quanto al **momento in cui tenere l'assemblea** per l'adeguamento e la nomina del nuovo organo amministrativo, il Notariato ritiene che *“si potrebbe eventualmente far coincidere detto momento con quello di approvazione del bilancio di esercizio (se il relativo esercizio si fosse chiuso al 31 dicembre), in una prospettiva coerente con la cessazione del rapporto di amministrazione in essere cui riferire anche il momento finale, rappresentato appunto dalla delibera di approvazione del bilancio con cui si procede alla valutazione dell'operato dell'amministratore”*.

Tenuto conto anche dei controlli cui sono soggette le società cooperative, sottoposte a vigilanza da parte del Ministero competente, secondo il Notariato **“non sembra che tale termine sia poi ulteriormente procrastinabile”**.

2) Stando a quanto disposto nel secondo periodo del nuovo comma introdotto dalla legge di bilancio 2018 all'art. 2542 C.C., alle **cooperative con numero di soci operatori inferiore a venti ovvero con attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro** si applica il comma 2 dell'art. 2383, c.c.: dunque, **gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi**, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La norma riguarda qualsiasi tipo di cooperativa, sia quelle che fanno riferimento al modello azionario (Spa) che quelle che fanno riferimento a quello a responsabilità limitata (Srl).

Anche in questo caso il legislatore omette qualsiasi riferimento ad aspetti di diritto transitorio, ponendosi quindi il problema se il limite di tre esercizi valga anche per gli amministratori in carica.

Pur tenendo conto della finalità della norma, volta ad evitare le cariche “a vita”, sembra – secondo il Notariato - *“preferibile una soluzione affermativa, e che quindi il limite in esame trovi applicazione anche per gli amministratori già nominati, ma senza poter tener conto del momento in cui detta nomina è avvenuta, pena altrimenti una inammissibile retroattività della norma: in altre parole, il limite di tre esercizi inizia a decorrere da quello in corso”*.

Pertanto, il termine massimo di durata di tre esercizi dell'incarico degli amministratori - conclude il CNN - *“dovrebbe iniziare a decorrere dall'inizio dell'esercizio in corso al momento dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 2542 c.c. Ciò significa, a titolo esemplificativo, che per le società il cui esercizio è iniziato il 1° gennaio 2018, gli amministratori in carica a tale data dovrebbero scadere alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020”*.

In conclusione, **si auspica che il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha il compito di vigilare sul mondo cooperativo, si pronunci quanto prima e fornisca precise direttive in materia.**

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio 9-2018/I del CNN clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento clicca qui.](#)

2. COOPERATIVE SOCIALI - Dal Ministero del lavoro chiarimenti in tema di bilancio, di attività di interesse generale e di obbligo di nomina dei sindaci

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con **nota n. 2491 del 22 febbraio 2017**, risponde ad alcuni quesiti in materia di **cooperative sociali e loro consorzi**, che, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 (recante *“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”*) hanno acquisito di **diritto la qualifica di imprese sociali**, in tema di:

- 1) obblighi di redazione, di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e di pubblicazione sul proprio sito istituzionale del bilancio sociale;**
- 2) attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali,**
- 3) obbligo di nomina dei sindaci.**

1) Per quanto riguarda gli **obblighi di redazione del bilancio sociale**, il Ministero evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 **“acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”**; ad esse e ai loro consorzi le disposizioni del decreto in parola **“si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”** con essa. Pertanto, in linea generale, il Codice del Terzo settore prevede l'applicazione delle disposizioni codicistiche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare (come le cooperative sociali), **solo ove non derogate ed in quanto compatibili**.

Da quanto sopra, il Ministero ritiene applicabile, a tutte le cooperative sociali, **l'obbligo di redazione, di deposito e di pubblicazione del bilancio sociale** imposto alla generalità delle imprese sociali e questo

obbligo appare in linea con i principi direttivi della riforma del Terzo settore, che pongono in primo piano i canoni della trasparenza e della rendicontazione, a tutela dell'affidamento della generalità dei cittadini.

Tuttavia, **fino a quando non saranno emanate le Linee Guida** da parte del Ministero del Lavoro, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, previste dal comma 2 dell'art. 9 del citato D.Lgs. n. 112/2017, il Ministero ritiene che *"l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale"*.

2) Per quanto riguarda il rapporto tra quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017, che individua le **attività di interesse generale** in cui operano le imprese sociali e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali (legge n. 381/1991), il Ministero del Lavoro ritiene che, in ossequio al criterio della prevalenza della disciplina particolare su quella generale, l'ambito delle attività sia quello individuato dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/1991 ovvero:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

- lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

a cui devono essere aggiunte quelle riguardanti:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016;

interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie;

- educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate.

Resta beninteso salva ed impregiudicata la possibilità, per le cooperative sociali, di **svolgere ulteriori attività di interesse generale**, in virtù di espresse previsioni normative contenute nell'ordinamento vigente, quali, ad esempio: all'agricoltura sociale (Legge n. 141/2015) e alla riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 48, D.Lgs. n. 159/2011).

3) Per quanto riguarda, infine, l'**obbligo di nomina dei sindaci**, il Ministero del Lavoro ritiene che non siano applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all'articolo del 10 del D.Lgs. n. 112/2017, in tema di organi di controllo interno, considerato che la materia trova già una sua specifica trattazione nella disciplina delle cooperative.

Pertanto le norme dettate in materia dal Codice civile agli articoli 2543 e 2477 possono ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina generale dettata per le imprese sociali, posto che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del più volte citato D.Lgs. n. 112/2017 *"... Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili..."*.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del Terzo settore e per scaricare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

3. LAVORATORI DIPENDENTI NON AGRICOLI, AUTONOMI ED ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA - Fissati dall'INPS gli importi dei contributi volontari per il 2018

Con la Circolare n. 31 del 20 febbraio 2018 l'INPS ha comunicato i valori per il **versamento dei contributi volontari per il 2018** per i **lavoratori dipendenti non agricoli**, i **lavoratori autonomi** e per gli **iscritti alla Gestione separata**.

1) Sulla base della variazione percentuale nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2016/dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017/dicembre 2017, che è pari a **1,1%**, relativamente ai versamenti dei contributi volontari dei **lavoratori dipendenti non agricoli**:

- la retribuzione minima settimanale è pari a **euro 202,97**;

- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (art. 3 L. 438/92) è di **euro 46.630,00**;

- il massimale da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo, è di **euro 101.427,00**.

2) Gli iscritti nell'evidenza contabile separata del **FPLD (Autoferrotrantvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAl)** e gli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al **33,00 %**.

3) Anche per gli iscritti al **Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)** si conferma l'aliquota pari al **32,65%**.

4) Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle **gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali** viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni.

La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

5) L'importo del contributo volontario dovuto alla **Gestione Separata** deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l'anno 2018, al 25% per i professionisti ed al 33% per i collaboratori e figure assimilate.

Poiché nel 2018 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in **euro 15.710,00**, per il medesimo anno l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore, per quanto concerne i professionisti, a **euro 3.927,60 su base annua** e **euro 327,30 su base mensile**, mentre per quanto concerne tutti gli altri iscritti non potrà essere inferiore a **euro 5.184,36 su base annua** e **euro 432,03 su base mensile**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 31/2018 clicca qui.](#)

4. EDLIZIA - Adottato in Conferenza Unificata il Glossario unico contenente l'elenco degli interventi realizzabili in regime di attività libera

La Conferenza Unificata, nella seduta del 22 febbraio 2018, ha adottato l'intesa sul **Glossario** contenente l'elenco non esaustivo (di **58 voci**) delle principali opere edilizie **realizzabili in regime di attività edilizia libera**, per le quali non è necessario chiedere una autorizzazione o un permesso né presentare una comunicazione.

L'adozione del Glossario è stata prevista dall'art 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (recante "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" (c.d. "**Decreto SCIA 2**"), per **garantire l'omogeneità del regime giuridico** applicato e una **terminologia univoca e uniforme su tutto il territorio nazionale**.

Si tratta di un elenco, non esaustivo, ma che semplifica il riconoscimento di quelle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle normative di settore, come le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Il glossario - già pubblicato sul sito italiasemplice.gov.it - sarà allegato ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, messo a punto con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Il Glossario, che avrà validità nazionale, **non richiede un recepimento da parte delle Regioni o dei Comuni**, ma diventerà operativo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Glossario contiene una tabella che individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).

La tabella, nello specifico, riporta:

1. **il regime giuridico dell'attività edilizia libera** ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinqies), del D.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del D.Lgs. n. 128/2006;

2. **l'elenco delle categorie di intervento** che il D.P.R. n. 380/2001 ascrive all'edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016;

3. **l'elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio** come richiesto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 222/2016;

4. **l'elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento**, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

Le **categorie di intervento che rientrano nell'edilizia libera** riguardano: *la manutenzione ordinaria, le pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali, la pavimentazione di aree pertinenziali, i pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, le aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, i manufatti leggeri in strutture ricettive, le opere contingenti temporanee.*

Nei prossimi mesi si procederà al completamento del Glossario unico, che comprenderà anche le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.

LINK:

[Per accedere al sito *italiasemplice.it* e scaricare il Glossario delle opere edilizie clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del "Decreto SCIA 2" clicca qui.](#)

5. ADOZIONE MODULI UNIFICATI E SEMPLIFICATI - Nuovo Accordo in Conferenza unificata - Approvati altri quattro moduli - Obblighi di pubblicazione per Regioni e Comuni

Procede il costante lavoro del Governo e delle Regioni per la unificazione e la semplificazione della modulistica utilizzata da imprese e cittadini per presentare domande, segnalazioni e comunicazioni alla P.A. Con un **Accordo il 22 febbraio 2018** sono stati approvati nuovi moduli relativi a:

- **commercio all'ingrosso (alimentare e non alimentare);**
- **facchinaggio;**
- **imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;**
- **agenzie di affari di competenza del Comune.**

I moduli approvati contengono in allegato le **specifiche tecniche (XML)** al fine di consentire l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni.

All'art. 1, comma 2, dell'Accordo si stabilisce che:

1) **le Regioni** dovranno **adeguare**, in relazione alle specifiche normative regionali, **i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati**, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili, **entro il 31 marzo 2018;**

2) **i Comuni** dovranno **adeguare la modulistica in uso**, sulla base delle previsioni del presente accordo, **entro e non oltre il 30 aprile 2018.**

Entro la predetta data le amministrazioni comunali hanno altresì **l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti i moduli unificati e standardizzati finora approvati.**

All'art. 2 dell'Accordo vengono apportate **"Modifiche all'attività di vendita e somministrazione di alcolici"**, stabilendo che, in attuazione dell'articolo 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nei moduli per gli esercizi di vendita e per la somministrazione di alimenti e bevande, adottati con gli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, al quadro riepilogativo della documentazione allegata è **eliminato, ove presente, il riferimento all'allegato relativo alla comunicazione per la vendita di alcolici.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo degli Accordi e della modulistica attualmente approvata" clicca qui.](#)

6. REVISORI LEGALI - Istruzioni dalla Ragioneria Generale dello Stato in materia di formazione obbligatoria per l'anno 2018

Con la **circolare n. 6 del 28 febbraio 2018**, recante **"Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l'anno 2018, in attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135"**, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha diramato le istruzioni attuative dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, in materia di **formazione obbligatoria dei revisori legali per l'anno 2018.**

In particolare, vengono illustrati i **criteri per l'accreditamento degli enti pubblici e privati** che intendono erogare la formazione valida all'assolvimento degli obblighi formativi discendenti dall'iscrizione al registro della revisione legale.

Vengono, inoltre, precisati i criteri che devono essere osservati nella comunicazione dei crediti maturati dai partecipanti ai corsi da parte di tutti gli enti formatori, inclusi gli enti rappresentativi delle professioni.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito della revisione legale clicca qui.](#)

7. CONSERVE - Pubblicato il decreto che rende obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine per conserve, sughi e derivati

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, il **Decreto 16 novembre 2017**, recante "**Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro**".

Il provvedimento introduce la **sperimentazione per tre anni** (fino al 31 dicembre 2020) del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari, per la pasta e per il riso.

Il decreto si applica ai **derivati come conserve e concentrato di pomodoro**, oltre che a **sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro**.

In base a quanto disposto dall'art. 1, le disposizioni del presente decreto si applicano, infatti, esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:

- a) **derivati del pomodoro** di cui all'art. 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016;
- b) **sughi e salse preparate a base di pomodoro** (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è **costituito per almeno il 50% dai derivati** di cui al punto a) (art. 1).

L'indicazione di origine dei prodotti di cui sopra prevede l'utilizzo in etichetta della dicitura:

a) «**Paese di coltivazione del pomodoro**»: nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;

b) «**Paese di trasformazione del pomodoro**»: nome del Paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Qualora il pomodoro impiegato per i prodotti di cui sopra sia stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese, l'indicazione di origine potrà prevedere l'utilizzo della sola dicitura: *Origine del pomodoro: nome del Paese* (art. 2).

Qualora ciascuna delle operazioni di cui sopra avviene nei territori di più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: «**UE**», «**non UE**», «**UE e non UE**» (art. 3)

Le indicazioni sull'origine dei prodotti in questione "**devono essere indelebili e riportate in etichetta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire**" (art. 4, comma 2).

Per le violazioni degli obblighi relativi all'indicazione sull'origine dei prodotti è prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.500,00** (art. 5).

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo (art. 6).

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8. VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - Notificazioni via PEC - Indicazioni operative dal Ministero dell'Interno

Potranno essere **notificate a mezzo posta elettronica certificata (PEC)** non soltanto le **multe per le infrazioni del Codice della strada** ma anche tutti i verbali di contestazione relativi a **sanzioni amministrative, ordinanze di ingiunzione e ogni altra comunicazione relativa a qualsiasi procedimento amministrativo** secondo il combinato disposto dagli articoli 3-bis e 6 del CAD.

A chiarire come funziona e quando è obbligatoria la notifica delle multe via PEC è la **circolare operativa del 20 febbraio 2018, Prot. 300//A/1500/18/127/9**, con la quale il Ministero dell'Interno ha precisato la portata

della disciplina dettata dal D.M. 18 dicembre 2017, in tema di notificazioni via PEC delle multe per le infrazioni del Codice della strada, fornendo una serie di indicazioni operative.

In particolare, la Circolare ha inserito, tra gli **atti notificabili**, una serie di ulteriori documenti, strettamente connessi ai verbali di contestazione di violazioni del Codice della strada.

In ossequio al principio di economicità, la Circolare chiarisce che la procedura dettata dal citato decreto è applicabile pure alle **notifiche delle sanzioni amministrative accessorie** “*qualora siano parte integrante del verbale di contestazione e vengano trasmesse unitamente allo stesso*”.

A queste, inoltre, si aggiungono le **sanzioni relative all'utilizzo del cronotachigrafo**, strumento obbligatorio per i veicoli commerciali ed industriali (autocarri, autotreni o autoarticolati) adibiti al trasporto di cose che superino il peso di 3,5 tonnellate.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 217/2017 al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD) e dell'entrata in vigore del citato decreto 18 dicembre 2017, a decorrere dal 31 gennaio 2018, **la notificazione dei verbali di contestazione di violazioni del Codice della strada è diventata un obbligo in presenza di determinati presupposti**.

La notifica via PEC diviene pertanto obbligatoria quando l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido (ai sensi dell'art. 196 C.d.S.) abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione della rilevazione dell'infrazione stradale, ovvero siano comunque forniti di domicilio digitale ai sensi del CAD.

I corpi di polizia interessati sono chiamati a verificare se il destinatario della notifica, qualora non l'abbia già fornita, sia dotato di una PEC, accedendo agli elenchi INI-PEC e IPA, ovvero quegli indici da cui risultano gli indirizzi PEC (Indice nazionale dei domicilia digitali dei soggetti non tenuti ad avere una PEC e il registro generale gestito dal ministero della Giustizia).

La Circolare stabilisce, inoltre, le **modalità di notifica a mezzo PEC** (Punto 3) e le **modalità di formazione del documento informatico da allegare alla PEC** (Punto 4), distinguendo due casi: se trattasi di atto prodotto su supporto cartaceo (Punto 4.1.) o se trattasi di atto realizzato come documento informatico (Punto 4.2.) e i **termini per la notifica a mezzo PEC** (Punto 5).

La **notifica tradizionale** prevista dal comma 3 dell'art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) sarà ammessa soltanto quando non sarà possibile risalire ad un valido indirizzo PEC, consultando gli appositi indici indicati dalla circolare del Ministero dell'Interno. In tal caso i costi di spedizione saranno a carico del destinatario.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 18 dicembre 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito INIPEC per cercare gli indirizzi PEC di professionisti e imprese clicca qui.](#)

Notizie in breve

1) Sono disponibili, sul sito istituzionale dell'Alno Nazionale Gestori Ambientali, i **set completi, aggiornati al 12 febbraio 2018**, dei **quiz delle verifiche per l'idoneità dei responsabili tecnici** previste dall'articolo 13 comma 1 del D.M. 120/2014, suddivisi nei moduli di cui all'allegato C della Delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 30 maggio 2017:

LINK:

[Per accedere al sito e scaricare i cinque moduli clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Deliberazione n. 6/2017 clicca qui.](#)

2) Quest'anno, per la prima volta, marzo si vestirà di carta e cartone. Oltre 50 eventi in calendario in soli 31 giorni per la **prima edizione del Mese del riciclo di carta e cartone**, la campagna nazionale promossa e organizzata da COMIECO (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) in collaborazione con la

Federazione della Filiera della carta e della grafica, Assocarta e Assografici, Fise Unicircular, Unirima e il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

3) Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018, del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2018** è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la **cabina di regia** con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione ed indirizzo delle attività degli **enti del terzo settore**. Con lo stesso decreto sono state altresì determinate le modalità di funzionamento.

La Cabina di regia, prevista dall'art. 97 del D.Lgs. n. 117/2017, costituisce la sede di confronto e di raccordo politico, strategico e funzionale tra le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, al fine di assicurare, attraverso il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, le politiche di Governo e le azioni di promozione e di indirizzo, delle attività degli enti del Terzo settore.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Con **Delibera n. 1300/2017 del 20 dicembre 2017**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fissato l'entità della contribuzione dovuta, per l'anno 2018, a favore dell'Autorità (art. 2) e determinato le modalità e i termini di versamento della contribuzione (art. 3)

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) *le stazioni appaltanti, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;*

b) *gli operatori economici, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);*

c) *le società organismo di attestazione.*

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

5) Con **Comunicato**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha reso noto della pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, della **determinazione n. 37 del 12 febbraio 2018**, inerente approvazione del **"Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale"**.

Il presente Regolamento disciplina, nella fase di prima applicazione, le procedure interne dell'Ufficio del difensore civico per il digitale aventi rilevanza esterna, avviate a seguito della presentazione da parte di chiunque, attraverso apposita area del sito istituzionale dell'Agenzia, di una segnalazione relativa a presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione.

LINK:

[Per accedere al sito dell'AgID e per scaricare il testo della determinazione clicca qui.](#)

6) La **Regione Marche**, con decreto del dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali **n. 30 del 13 febbraio 2018**, ha approvato un nuovo bando per il **sostegno alla creazione di imprese, incluse Società tra professionisti, e studi professionali**, singoli e/o associati, che consente di accedere a contributi a fondo perduto da 50% fino al 100% delle spese sostenute.

Beneficiari: nuove imprese (imprese individuali, società di persone, società di capitali, società cooperative), Studi Professionali, Singoli e/o Associati e Liberi professionisti, **aventi sede legale e/o sede operativa nel territorio della Regione Marche**.

Le nuove realtà di cui sopra devono costituirsi successivamente alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e dopo la presentazione della domanda di finanziamento.

Domande entro il 12 aprile 2018 e comunque prima di aprire la partita Iva.

LINK:

[Per scaricare il testo del Bando clicca qui.](#)

7) E' stato pubblicato, sulla (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12**, recante **"Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)"**.

Con il presente decreto - **in vigore dal 27 febbraio 2018** - vengono definite;

a) *le modalità per l'istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali;*

b) *la loro durata;*

- c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della ZES;
- d) i criteri che disciplinano l'accesso delle aziende;
- e) il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

La "Zona economica speciale" (ZES), prevista dall'art. 4 del D.L. n. 91/2017, convertito nella L. n. 123/2017 (c.d. "Decreto Sud") per attrarre investimenti esteri o extra-regionali:

- a) deve essere istituita all'interno dei confini statali, in una zona geografica chiaramente delimitata e identificata;
- b) può essere composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché abbiano un nesso economico funzionale;
- c) deve comprendere un'area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

L'istituzione di una ZES porta come conseguenza principale la possibilità per le imprese di **sfruttare importanti agevolazioni fiscali e di beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Con un comunicato stampa del 27 febbraio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che è online "**Startup Survey - La prima indagine sulle neoimprese innovative in Italia**", l'ebook, curato dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Istituto nazionale di statistica, si concentra sulla figura dell'imprenditore, mettendo in luce diversi aspetti inediti.

L'indagine è stata svolta tramite un questionario posto ai fondatori di Startup relativamente al percorso di studi e professionale, ai canali attivati per il finanziamento della startup, alle strategie adottate a tutela del contenuto innovativo dell'idea imprenditoriale.

L'indagine ha inoltre cercato di valutare il livello di conoscenza e di soddisfazione degli startupper rispetto alle agevolazioni loro rivolte e di raccogliere le loro proposte di miglioramento.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... CHE DAL 2018, PER INIZIATIVA DEL NOTARIATO, HA PRESO IL VIA IL REGISTRO DIGITALE DEGLI ATTI DI DESIGNAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO ?

A partire dal **1° gennaio 2018** tutte le nuove designazioni **fatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata** (art. 408 c.c.) vengono inserite in un registro dedicato che **consentirà a qualsiasi notaio italiano di verificare l'esistenza di tali atti e presso quale collega sono depositati.**

L'inserimento dei dati nel registro dovrà avvenire entro 30 giorni. Entro il 30 giugno 2018 è previsto l'inserimento di tutti gli atti stipulati anteriormente al 2018.

Fino ad oggi – fanno notare i Notai - l'accesso agli atti di designazione degli amministratori di sostegno, è stato possibile soltanto "*attraverso la produzione diretta al giudice di una copia dell'atto*". Ciò, ha "*reso di fatto inutilizzabile la designazione fatta dall'interessato tutte le volte in cui la copia veniva smarrita o in cui il giudice non veniva informato*".

Attraverso il registro, invece, prosegue la nota, "*ogni notaio, e in prospettiva ogni giudice, potrà facilmente e velocemente verificarne l'esistenza, assicurando così maggiore tutela alla volontà della persona*".

Il registro permetterà di condurre ricerche efficienti e potrà essere condiviso non solo da tutti i notai, ma anche da altri soggetti qualificati, come le singole ASL, al fine di **rendere immediata la conoscibilità della volontà espressa dal designatario.** Inoltre, il Notariato stabilirà, attraverso apposite convenzioni con i Ministero della Giustizia e della Salute, le modalità con cui il registro potrà essere messo a disposizione dei singoli giudici competenti e delle strutture sanitarie, per consentire un accesso diretto alle informazioni.

I Notai fanno infine notare che quella del registro per gli atti di designazione degli AdS è la prima fase di un progetto più ampio, che mira alla **creazione di registri pubblici sussidiari digitali per la raccolta e l'archiviazione degli atti notarili**, privi di pubblicità legale, che contengono informazioni d'interesse pubblico.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa del CNN clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 21 AL 28 FEBBRAIO)

1) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 12 ottobre 2017: Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA. (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2018: Istituzione di una cabina di regia con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione ed indirizzo delle attività degli enti del terzo settore. (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) ANAC - Delibera 20 dicembre 2017: Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018. (Delibera n. 1300/2017). (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

4) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018: Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES). (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 16 novembre 2017: Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro. (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 13 dicembre 2017, n. 235: Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 23 gennaio 2018: Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)